

TI_GERICHTE 90.1996.76 vom 22. Mai 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-05-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1996.76

FR: TI_GERICHTE 90.1996.76 du 22 mai 2000

IT: TI_GERICHTE 90.1996.76 del 22 maggio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 31

LPAm, cui rimanda l'art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte. Analogamente è condannata al pagamento di ripetibili l'autorità che prima del giudizio riveda la contestata decisione nel senso postulato dal ricorrente (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritiri il gravame o si sottometta, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza), entrambi rendendo in tal modo senza oggetto la vertenza. Se invece l'oggetto litigioso viene a mancare in corso di procedimento per motivi non configuranti né acquiescenza né desistenza, i costi vengono di regola ripartiti tenuto conto delle prospettive di accoglimento che il ricorso aveva prima dello stralcio, e così le ripetibili (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2^o. ed., pag. 326; Kölz/Häner Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 176-177; DTF 111 Ib 191 consid. 7a). Si opera cioè una prognosi ex ante circa il verosimile esito del ricorso, ponendosi al momento in cui l'oggetto è venuto a mancare. 3. Nel caso concreto non vi sono seri dubbi a proposito della legittimità della zona di pianificazione contestata col primo ricorso. E' evidente che qualora il fondo della ricorrente avesse potuto essere edificato prima che la pianificazione in atto ne avesse definito la destinazione si sarebbe corso il rischio di irreparabilmente compromettere la pianificazione medesima, rischio che la zona di pianificazione è appunto deputata a scongiurare. Appare quindi del tutto verosimile che in caso di giudizio la zona sarebbe stata confermata e il ricorso respinto. In linea di principio ciò potrebbe comportare l'assegnazione di ripetibili a favore del Comune. 4. Col secondo ricorso è contestata la validità della proroga concessa dal Consiglio di Stato benché la domanda fosse stata presentata meno di 60 giorni prima della scadenza della zona di pianificazione, in violazione dell'art. 62 LPAm. Se ora appare innegabile che il termine in questione sia di natura perentoria, tali essendo i termini fissati dalla legge (art. 11 LPAm), non è affatto scontato che la presentazione tardiva della domanda abbia per effetto la nullità rispettivamente l'annullabilità della proroga concessa ciò malgrado (cfr. Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 41 nota 187 pag. 209; RDAT 1996 n. 49 consid. 5b pag. 139). Risulta dai lavori parlamentari che il termine in esame fu introdotto nella legge al fine di evitare che domande troppo prossime alla scadenza della zona di pianificazione non consentissero di concederne la proroga prima della scadenza stessa. I motivi sono dunque di natura essenzialmente organizzativa. Ora la salvaguardia della pianificazione, cui è finalizzata la proroga della zona di pianificazione, può rivestire un tale interesse pubblico che la nullità rispettivamente l'annullamento della sua concessione può non giustificarsi in casi in cui il Consiglio di Stato abbia comunque potuto

accogliere tempestivamente la domanda malgrado la trascorrenza del termine per presentarla. In concreto è verosimile, non ultimo per l'imminente revisione del PR annunciata dal Municipio e per l'importanza di questo strumento pianificatorio fondamentale chiaramente degno di tutela, che il giudizio del tribunale avrebbe sancito la contestata proroga respingendo il ricorso. Il Comune non può tuttavia dedurre un diritto a ripetibili. Non sarebbe equo né corrisponderebbe ad una corretta valutazione delle responsabilità processuali che gli si riconosca un'indennità per avere resistito ad un ricorso che ha contribuito in larga misura a provocare disattendendo precise disposizioni legali. Che la proroga potesse essere concessa malgrado questo vizio non poteva apparire con sufficiente verosimiglianza al ricorrente distogliendolo dal ricorrere. 5. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze (ad es. elementarità del tema della prima vertenza che ha poco impegnato le parti e per contro delicatezza della problematica discettata nella seconda unitamente al peso predominante dell'inosservanza del termine legale nel determinare il ricorso) si giustifica rinunciare all'assegnazione di ripetibili in entrambe le cause. decreta

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.